



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA

il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1632/2023 RG del Tribunale di Imperia

promossa da

Parte_1 di Jacek CZAPIEWSKI (PI: *P.IVA_1*), in persona del
le , rappresentata e difesa dall' STADERINI
presso il cui studio in Genova alla via Fieschi n.124/R è eletto domicilio
-attrice-
contro

Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro-
arco PAGGINI e dall'avv. Tommaso
MARTELLOSIO presso il cui studio in Livorno Scali d'Azeglio n.52 è eletto domicilio
-convenuto-

conclusioni delle parti costituite

■ **per la parte attrice** *Parte_1* **di Jacek CZAPIEWSKI**

«Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa Accertare e dichiarare l'inadempimento di
Controparte_2 come in atti identificata per le causali di cui al presente atto e per l'effetto Condannare [...] *Parte_1* di Jacek Czapiewski, con sede in Polonia
C.F. - *P.IVA_1* dell'importo di € 121.997,00 ovvero altra somma maggiore e/o minore meglio ritenuta di giustizia ec accertata, oltre
interessi moratori, ovvero quelli ritenuti di giustizia, fino alla data dell'effettivo soddisf. Con vittoria di spese ed onorari delle fasi
giudiziali di sequestro e di merito. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove e/o tardivamente
formulate e richiamando espressamente tutto quanto dedotto ed argomentato nei precedenti scritti difensivi, respinta ogni eccezione e
domanda avversaria»

■ **per la parte convenuta** *Controparte_1*

«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, Giudice Designato, contrariis rejectis, accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte: - in via
preliminare l'inesistenza e/o la nullità della notifica e/o la nullità della citazione e/o il difetto di giurisdizione del giudice italiano; - in via
subordinata, nel merito, respingere comunque la domanda dell'attrice, in quanto infondata e priva di prova, sia in fatto che in diritto, sia
nell'an sia nel quantum; In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari»

Ragioni della decisione

① **abstract.** *Controparte_3* in persona del legale
rappresentante pro-tempore, premesso di essere stata incaricata da [...] *Parte_1*

Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro-tempore, della effettuazione, in data 3.12.2020, di una prima tinteggiatura, con il colore nero, del m/y *Per_1* mediante corrispettivo di € 310.000,00, con corresponsione della somma di € 150.000,00 ed € 57.319,63, e, in data 18.10.2021, di una seconda verniciatura, con la variazione di colore delle murate dello scafo da nero a grigio, verso corrispettivo di €

90.000,00, con corresponsione della somma di € 60.000,00, osservato che l'armatore acquistava la vernice per l'importo di € 10.608,37, lamentato che la [...]

Controparte_1, allegando inesistenti, o comunque non imputabili difetti nella vedi da una perizia di parte del 29.6.2022, rifiutava il pagamento di quanto dovuto pari ad € 97.997,00 (di cui: 310.000,00 – 150.000,00 = 160.000,00 – 57.319,63 – 10.608,37 = 67.997,00 + 90.000,00 – 60.000,00) oltre l'importo di € 24.000,00 versata a titolo di somma che doveva essere trattenuta a garanzia di eventuali difetti allorché veniva concordato che le somme dovute quale corrispettivo dei lavori venissero trasferite sul c/c di un terzo fiduciario che avrebbe dovuto tenerle in deposito ed effettuare il pagamento a completamento dei lavori, rilevato di aver chiesto ed ottenuto, *ante causam*, il sequestro conservativo dell'unità da diporto *CP_1*, confermato in sede di reclamo dal Tribunale di Imperia in composizione collegiale, dedotto l'inadempimento contrattuale dell'armatore, nella specie dell'inadempimento all'obbligazione di pagamento di quanto dovuto, con atto di citazione, evocava in giudizio la *Controparte_1*, *in persona del legale rappresentante pro-tempore*, per sentirla condannare al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 121.997,00, oltre interessi moratori, con vittoria di spese ed onorari della fase cautelare e della fase di merito.

¹⁰ Si costituiva in giudizio *Controparte_1*, *in persona del legale rappresentante pro-tempore*, che, premesso ¹⁰ di aver affidato, in data 3.12.2020, alla

Parte_1 i lavori di riverniciatura del *CP_4* di sua proprietà per il prezzo di € 310.000,00, ¹⁰ di aver corrisposto, a fronte dello stato di avanzamento dei lavori, la somma complessiva di € 150.000,00, ¹⁰ di aver riscontrato, all'esito del comunicato completamento della verniciatura dello scafo, dei difetti, in corrispondenza della parte posteriore sinistra dello yacht ove venivano rilevate crepe nelle finiture e nella verniciatura dello scafo, circa le lavorazioni eseguite, ¹⁰ di aver sottoscritto, in data 18.10.2021, con *Part* per la ripresa dei lavori relativi alla carteggiatura/preparazione/ pitturazione della parti difettose, rimanendo comunque da completare i lavori di pitturazione delle sottostrutture e dei mobili dell'unità, un accordo che prevedeva il deposito della somma di € 160.000 a garanzia del pagamento dei lavori da eseguire, congiuntamente individuando nella [...]

CP_5 l'agente depositario della somma convenuta in garanzia, ¹⁰ di aver acquistato la vernice aggiuntiva per la ripitturazione dello scafo (€ 10.683,37) e di aver versato, attraverso l'agente, la somma di € 57.316,00, ¹⁰ di aver riscontrato una serie di criticità circa la prosecuzione delle lavorazioni affidate alla *Part* che comportavano il cambiamento del colore dello scafo, per la cui realizzazione veniva stipulato un addendum all'accordo del 3.12.2020 per un importo di € 90.000,00 da versarsi in tre distinte rate, due delle quali tempestivamente corrisposte, lamentati vizi e difetti nella esecuzione delle lavorazioni di ristrutturazione del *CP_6*, come da consulenza di parte del 28.6.2022, dalla quale si inferiva che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte, non avendo la *Part* utilizzato il ciclo di verniciatura concordato, non conforme, peraltro, alle specifiche tecniche riportate nella scheda di prodotto, eccepito la inesistenza/nullità della notifica e della citazione, in quanto espletate in luoghi e/o nei confronti di persone che con avevano alcuna relazione con il destinatario, ed il difetto di giurisdizione del giudice italiano, dedotta la infondatezza, nel merito, della pretesa risarcitoria e della sua quantificazione atteso che i lavori di pitturazione eseguiti sul M/y *CP_1* non erano stati correttamente realizzati e completati in conformità a quanto stabilito nei diversi accordi inter partes intervenuti, instava, *in via preliminare*, per la declaratoria di inesistenza/nullità della notifica/citazione/del difetto di

giurisdizione del giudice italiano, *nel merito*, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

¹²⁰ La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza figurata del 29.10.2025 previa concessione dei tre termini perentori di cui all'art. 189 cpc

② sulla eccezione di nullità della notifica/citazione. L'eccezione è priva di pregio.

²¹⁰ L'atto di citazione in giudizio è stato notificato all'armatore con diverse modalità, tra le quali mediante notifica al Comandante della nave che, ai sensi dell'art. 295, co.2, codice della navigazione, rappresenta l'equipaggio, i passeggeri e l'armatore. Più nello specifico, il Comandante della nave rappresenta negozialmente l'armatore quando quest'ultimo non sia presente e/o non abbia nominato un suo rappresentante e rappresenta processualmente l'armatore in giudizio per ogni controversia sorta in relazione alla nave. Al Comandante possono essere notificati atti giudiziari, non in proprio (*in questi casi è l'armatore il soggetto del rapporto giuridico litigioso e il comandante non ha alcun interesse proprio a contraddirre la domanda proposta da terzi nei suoi riguardi*), ma quale rappresentante dell'armatore, laddove non sia presente.

²¹¹ Nella specie, è circostanza pacifica che l'armatore, avente sede all'estero, non fosse presente in Italia, mentre il Comandante della nave ha ricevuto e ritirato, in sua rappresentanza ex art. 309 del codice della navigazione, l'atto introduttivo del giudizio.

²²⁰ In ogni caso, la *Controparte_7* con la propria costituzione, non avendo allegato un pregiudizio al proprio diritto di difesa, ha sanato l'eventuale vizio. Qualora il convenuto si difenda oltre la soglia, di cui all'articolo 164, co.3, cpc, tale difesa attesta l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito dal convenuto per la violazione del termine a comparire, onde la sua costituzione, il cui contenuto apporta proprio tale dimostrazione, sana la nullità formalmente prevista, altrimenti, dall'articolo 164, co.3, cpc. Si rientra, anzi, nella regola generale che quest'ultima norma detta nella sua prima parte (“la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione”), subordinando l'applicazione dell'eccezione disposta nella parte finale ad una concreta lesione del diritto difensivo del convenuto, così da evitare che l'eccezione di inosservanza dei termini a comparire produca un mero effetto di rallentamento e aggravamento della sequenza processuale senza soccorrere alcuna reale necessità di tutela di chi l'eccezione ha proposto.

③ sulla eccezione del difetto di giurisdizione del giudice italiano. L'eccezione è fondata e, pertanto, va accolta.

³¹⁰ L'*escrow agreement* (peculiare figura contrattuale nella quale uno o più beni – somme di danaro/beni immobili/beni mobili/azioni – vengono depositati in garanzia ad un soggetto denominato *escrow agent* o *escrow holder*, terzo ed indipendente rispetto alle parti del rapporto principale, il quale assume l'obbligo di consegnarli ad una parte al verificarsi di una o più determinate condizioni) consensualmente sottoscritto dalle parti in data 18.10.2021, con specifico ed espresso effetto novativo di ogni altro precedente accordo tra esse intervenuto [al punto 14, espressamente (in traduzione) si legge «*Il presente Accordo contiene l'intera intesa tra le Parti e sostituisce ogni eventuale precedente intesa e accordo, scritta o verbale, tra le Parti in merito all'oggetto del presente Accordo. Eventuali modifiche al presente Accordo devono essere per iscritto e firmato da tutte le Parti. Salvo con il consenso di tutte le Parti, il presente Accordo e i diritti ed obblighi ivi contenuti non potranno essere ceduti*»], per disciplinare gli interventi di riverniciatura dello scafo dell'imbarcazione oggetto di contesa di proprietà di società con sede in British Virgin Island, all'art. 17 espressamente prevede, in traduzione, che «*Il presente Accordo e ogni obbligo non-contrattuale ivi derivante o*

relativo ad esso sarà regolato e interpretato conformemente alla legislazione francese. Eventuali dispute derivanti o in relazione al presente Accordo, ivi compreso eventuali questioni relativa alla sua esistenza, validità, interpretazione o esecuzione, saranno soggette alla giurisdizione esclusiva della Corte Commerciale di Antibes, Francia».

3.2 La clausola anzidetta esprime la volontà delle parti di deferire ad arbitrato le controversie derivanti dall'*escrow agreement*. Consistendo in una clausola contenuta in un contratto, con cui le parti hanno stabilito che le future ed eventuali controversie che possano sorgere tra di loro in ordine all'interpretazione del contratto o alla sua esecuzione sarebbero state decise dalla Corte Commerciale di Antibes, si è, dunque, in presenza di una clausola compromissoria in favore di arbitrato estero, il cui fondamento «è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti, la quale soltanto consente di derogare al pregetto contenuto nell'art. 102 Costituzione, costituendo uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, co.1, Cost; con la conseguente impossibilità di individuare la fonte dell'arbitrato in una volontà autoritativa, e la necessità di attribuire alla norma di cui all'art. 806 cpc il carattere di principio generale, costituzionalmente garantito, dell'intero ordinamento» (cass. UU n.17244/2022), costituente un'eccezione di giurisdizione (cass. 6349/2003).

3.2.1 L'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 25/1994 e dal D.Lgs n. 40/2006, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione.

3.2.2 Il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria in favore di arbitrato estero, che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale più risalente, poteva essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo, a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo (artt. 2 e 4 L. 218/1995), ne abbia eccepito la carenza, come nel caso di specie (cass. S.U., n. 24153/2013; cass. UU 10800/2015; cass UU 10800/2015), non è «rilevabile di ufficio, stante l'imprescindibile carattere volontario dell'arbitrato in forza del quale le parti, pur in presenza di una clausola compromissoria, possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giudice ordinario, anche tacitamente, mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di compromesso, né, in caso di contumacia del convenuto, risulta applicabile l'art. 11 della L. 218 del 1995, che non contempla espressamente l'ipotesi in cui alla base del difetto di giurisdizione via sia una convenzione di arbitrato estero» (cass. Uu n. 17244/2022).

3.3 Tanto premesso, avendo la parte convenuta eccepito tempestivamente la carenza di giurisdizione del giudice adito, occorre affrontare il tema della validità formale e sostanziale delle clausole compromissorie per arbitrato estero.

3.3.1 Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 218/1995, «la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili» (comma 2).

3.3.2 Nel caso di specie, la controversia, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somma di danaro a fronte dell'esecuzione di lavori di riverniciatura del **CP_4**, verte su diritti disponibili.

3.3.4 L'art. 4 della legge n. 218/1995, che richiede che la deroga alla giurisdizione sia provata per iscritto, deve essere interpretato, con riferimento ad una clausola compromissoria per arbitrato estero, nel senso che tale requisito possa essere soddisfatto dal comportamento concludente delle parti, ove risulti operante, nel settore del commercio internazionale in cui esse operano, un uso in forza del quale detto

comportamento sia considerato idoneo a far riconoscere la volontà delle parti. Un tale uso, nella specie, può dirsi riconosciuto nel settore del trasporto internazionale nautico.

^{3.3.5)} In ogni caso, rilevano come comportamenti concludenti ai fini della prova scritta, di cui all'art. 4 della L. 218/1995, di un accordo per il deferimento di controversie ad arbitrato estero, oltre l'*escrow agreement* del 18.10.2021, il protrarsi di rapporti negoziali, prima e dopo quello oggetto della controversia, nei quali le fatture e la corrispondenza di una parte, contenenti il richiamo a condizioni generali nelle quali era inserita la clausola compromissoria, erano ricevute senza contestazioni dall'altra parte.

^{3.4)} Da tutto quanto sopra consegue la declaratoria di improponibilità della domanda proposta da **Parte_2** di Jacek CZAPIEWSKI, per essere devoluta la cognizione un arbitrato estero, con effetto di assorbimento delle questioni relative al merito della domanda stessa.

^{3.5)} La complessità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese processuali tra le parti

PQM

Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando:

¹⁾ dichiara l'improponibilità della domanda proposte da **Parte_2** di Jacek CZAPIEWSKI, per essere devoluta la cognizione della presente controversia ad arbitrato estero

²⁾ compensa le spese di lite tra le parti

³⁾ visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati

Imperia, 8.11.2025

Il Giudice
dott. Pasquale LONGARINI
(firmato digitalmente)